



FEDERALIMENTARE

Federazione Italiana dell'Industria Alimentare

Roma, 14 maggio 2014

Osservazioni di Federalimentare sul DDL Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività del settore agricolo, agroalimentare e della pesca

Con riferimento al DDL ([S.1328](#)) *Disposizioni in materia di **semplificazione, razionalizzazione e competitività del settore agricolo, agroalimentare e della pesca*** (collegato alla legge di stabilità 2014), presentato il 21 febbraio 2014 e avviato all'esame della Commissione Agricoltura del Senato e Produzione Agroalimentare del Senato e in riscontro alla richiesta di osservazioni/note scritte ricevuta dalla suddetta Commissione, segnaliamo le seguenti priorità.

- Si ritiene necessario **estendere alle imprese agroalimentari i condivisi e auspicati obiettivi di semplificazione e razionalizzazione dei controlli**, che tuttavia la norma riferisce attualmente alle sole imprese agricole (art. 1). Tale aspetto rappresenta da tempo una delle priorità espresse dall'Industria di trasformazione alimentare, al fine di razionalizzare e ottimizzare il complesso di controlli da parte delle diverse Autorità coinvolte, evitando sovrapposizioni di competenze, duplicazioni, eterogeneità applicative, dispendio di risorse e gravami ingiustificati e garantendo un quadro di maggiore uniformità, certezza operativa e competitività.
- Come anello centrale della filiera e principale acquirente della produzione primaria nazionale, **l'Industria alimentare deve essere coinvolta nei processi di consultazione/concertazione menzionati nel DDL** in relazione all'istituzione di un marchio identificativo della produzione agroalimentare nazionale (art. 9) e all'adozione dei decreti per il riordino degli strumenti di gestione del rischio e di regolazione dei mercati (art. 12).
- Il tema dell'internazionalizzazione e degli investimenti orientati all'affermazione su nuovi mercati è cruciale per le Imprese alimentari, per cui, nel rispetto dei requisiti richiesti, **le previsioni relative al credito d'imposta di cui all'art. 8 dovrebbero essere implementate nell'ottica della massima fruibilità e facilità d'accesso** (art. 8.2).
- Si ritiene inoltre opportuno **estendere il suddetto credito d'imposta** previsto per *"la realizzazione e l'ampliamento di reti e infrastrutture logistiche e distributive, ovvero l'adesione alle medesime, intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli o agroalimentari di qualità al di fuori del territorio nazionale"*, anche **agli interventi finalizzati alla miglioria di locali e impianti realizzati dalle Imprese che esportano o abbiano presentato domanda di abilitazione all'esportazione in uno o più Paesi Terzi**. Infatti, per importanti settori alimentari, le Aziende esportatrici sono periodicamente assoggettate a procedure di abilitazione che implicano ispezioni e sopralluoghi degli stabilimenti da parte di funzionari stranieri.
- L'art. 9 relativo **all'istituzione di un marchio identificativo della produzione nazionale** mira a introdurre un ulteriore marchio che - sovrapponendosi alle indicazioni già esistenti di origine nazionale, al concetto di *made in italy*, e alle indicazioni geografiche che già identificano le eccellenze agroalimentari italiane - potrebbe rivelarsi controproducente e disorientare il consumatore (non solo nazionale). A ciò, si aggiunge il rischio di esporsi a una censura comunitaria, nella misura in cui una marcatura - pur volontaria - può indurre di fatto il consumatore a preferire un determinato prodotto sulla base di parametri di una superiore qualità potenzialmente o indirettamente testimoniata dal marchio, producendo un effetto restrittivo della libera circolazione delle merci sancita dal TFUE.